

12 OTT. 2020



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "ASCOLTARE PER COSTRUIRE"

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 20.00, presso via Canizzano n.110 a Treviso si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Ascoltare per Costruire" in prima convocazione. Come Statuto, presiede la riunione il Presidente dell'Associazione Francesco Mattia Mari, che chiama il segretario Sig.ra Sara Volpato ad estendere il presente verbale.

Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno 2/3 dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accerta che sono presenti 21 soci su 30 e che, pertanto, il numero di soci è sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie e dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Prende la parola il Presidente, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione inoltre viene variata in : "APS Ascoltare per Costruire"

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed agli ulteriori adempimenti derivanti da tale modifica. L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Alle ore 22.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri

chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Sara Volpato

Il Presidente

Francesco Mattia Mari

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO
12 OTT. 2020 4586
Reg. to il al N° Priv. S. 3
Esenti €
ESSE ANT. 02 D. LGS. 117 / 2017
PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO
IL FUNZIONARIO
Giovanni Pavan



E' costituito, nel rispetto del D. Lgs.
ASCOLTARE PER COSTRUIRE".
L'associazione ha sede legale a Tr
il trasferimento della sede legale
L'Associazione non ha fini di lucro
L'Associazione svolge la propria at

L'Associazione ha durata illimitata
del Decreto Legislativo 3 luglio 2
dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea può deliberare l'ev
particolari. Lo statuto vincola
comportamento dell'attività dell'ar
Lo statuto è valutato secondo le

12 OTT 2020

L'associazione esercita in via p
solidaristiche e di utilità sociale:

- divulgare, promuovere, tutela ed alla valorizzazione
- divulgare, promuovere, particolare attenzione
- promuovere ed org
- valorizzazione del t

Le attività che si propone di
prevalente dell'attività di volo

- educazione, istruz
- nonché le attività
- organizzazione e
- promozione e diff
- articolo (lettera i,

A titolo esemplificativo ma

- Attività di varia
- bambini e famig
- Collaborazione
- Collaborazione
- promuovere e
- fotografici, vid
- editoriali di pr
- come luogo di

L'associazione può es
secondarie e strument
è operata da parte del
trasparenza e corre

L'Associazione è ap
gli scopi e gli ideali e
L'adesione all'Associ

Il Presidente

[Handwritten signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "APS ASCOLTARE PER COSTRUIRE"

ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "APS ASCOLTARE PER COSTRUIRE". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale a Treviso, in via Giovanna D'Arco n. 21.

Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica dello statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale del Comune di Treviso, della Provincia di Treviso e della Regione Veneto.

ART. 2 DURATA E STATUTO (EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE)

L'Associazione ha durata illimitata. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 FINALITÀ ED ATTIVITÀ

L'associazione esercita in via principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- divulgare, promuovere e diffondere valori di promozione sociale, con particolare attenzione a bambini e famiglie, inerenti alla tutela ed alla valorizzazione del territorio attraverso tutti i canali promozionali e di comunicazione;
- divulgare, promuovere e diffondere qualsiasi attività di promozione sociale inerente all'ascolto delle necessità dei cittadini, con particolare attenzione a bambini e famiglie, attraverso tutte le forme possibili di contatti fra persone, enti ed associazioni;
- promuovere ed organizzare iniziative quali eventi, feste e attività di natura socio-culturale legate alla tutela ed alla valorizzazione del territorio in forme di ogni genere.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività di varia natura (ad esempio il concorso "Ama il tuo quartiere") poste in essere in collaborazione con le scuole rivolte a bambini e famiglie
- Collaborazione con associazioni del territorio relativamente ad iniziative di carattere ricreativo, culturale, ludico e sportivo.
- Collaborazione con enti pubblici e privati per iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio
- promuovere e pubblicizzare attività di: realizzazione di apparati illustrativi, organizzazione di workshop, realizzazione di servizi fotografici, videoproduzioni, progettazione grafica, immagine coordinata, anche tramite servizi di terzi; pubblicazione di opere editoriali di propria ideazione e per conto terzi; collaborare con altre associazioni, oltre che con enti ed istituzioni; proporsi come luogo di incontro, di aggregazione e discussione per i Soci.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 I SOCI: MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito, gli scopi e gli ideali e si impegnino per realizzare le attività di interesse generale.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità più sotto indicate.

Il Presidente



Il Segretario



Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

I soci si dividono in:

- soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione (qualifica solo onorifica, che non dà luogo a diritti e doveri diversi dai soci ordinari);
 - soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione e che hanno diritto di voto nell'Assemblea;
 - soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita dell'Associazione.
- I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali previa decisione del consiglio direttivo.

L'ammissione a socio è subordinata al versamento di una quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo (insieme al dettaglio delle modalità di iscrizione) ed alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia, con propria deliberazione, il Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale; l'esito è comunicato agli interessati (in caso favorevole, anche verbalmente).

Le eventuali reiezioni debbono essere motivate e comunicate entro 60 giorni all'interessato; questo ha 60 giorni da tale comunicazione per presentare istanza di riesame presso l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci (tramite il segretario).

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all'Art. 6 del presente statuto.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 24 comma 2 c.c.).

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per indegnità; (per altro grave motivo, vedi art. 24 comma 3 c.c.). Il socio escluso può ricorrere entro 30 giorni in Assemblea, salva la possibilità di ricorrere al giudice ordinario.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica (tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento). Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 24 comma 4 c.c.).

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Tutti i soci hanno diritto: a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e ad essere informati sulle sue attività; a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa; ad accedere alle cariche associative previste e ad elegerle; a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, a prendere visione del rendiconto economico-finanziario (o bilancio di esercizio), ad esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite dal presente statuto; a denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Tutti i soci sono tenuti: ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività; a versare la quota associativa annuale. La quota sociale è intransmissibile.

ART. 8

VOLONTARIO ED ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

Il Segretario

Fur M M

Sone Velyto

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo (al cui interno vengono nominati Vice-presidente, Segretario e Tesoriere); il Presidente dell'Associazione; l'organo di controllo; l'organo di revisione.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria. La distinzione è su base funzionale.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario (o bilancio di esercizio) e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).

L'Assemblea straordinaria delibera: sulle modifiche dello statuto, alla presenza di almeno 2/3 dei soci e con deliberazione a maggioranza dei presenti; sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, alla presenza e con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci (vedi art. 21 comma 1 c.c.). Negli altri casi l'assemblea è ordinaria.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o email o sms o altra forma di comunicazione telematica da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che sia trascorso un giorno dalla prima convocazione, o in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso non saranno ugualmente valide le adunanze.

Un socio non potrà farsi rappresentare da un altro socio con delega.

ART. 11 VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti (vedi art. 21^o c.c.). Per l'Assemblea straordinaria si rimanda all'articolo 10 comma 4 di questo Statuto.

ART. 12 VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti (con voto palese), eccezion fatta per l'Assemblea straordinaria per cui si rimanda all'articolo 10 comma 4 di questo Statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto (o bilancio di esercizio) e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 21 comma 1 c.c.).

ART. 13 VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere riassunte in un verbale (che sarà conservato in apposito libro dei verbali) a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

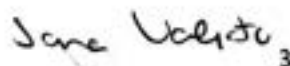
ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea tra i soci (compreso il Presidente). In caso di tre membri le sedute sono valide per la deliberazione in presenza di tutti i componenti; diversamente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. I membri rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili per 5 mandati. Nel corso dei cinque anni, su iniziativa dello stesso Consiglio, possono essere eletti dall'Assemblea ulteriori membri a quelli già in carica per raggiungere la quota massima prevista. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione tramite voto assembleare. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare,

Il Presidente

Il Segretario



tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza (funzione curata in concreto dal segretario);
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione i soci;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne facciano richiesta (con preavviso di un mese). Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso verbale o scritto (email o sms), da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea contestualmente al Consiglio direttivo. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, Presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16 I LIBRI SOCIALI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci tenuto a cura del segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (tenuto a cura del Segretario);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del segretario.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo. Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo. Altre funzioni specifiche possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 L'ORGANO DI CONTROLLO

Il Presidente



Il Segretario

Sono Valido

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 IL TESORIERE

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Altre funzioni specifiche possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio direttivo, che ne determina l'ammontare e che può richiedere anche prestiti non onerosi.

ART. 23 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI ED OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Presidente

Il Segretario



**ART. 25
BILANCIO SOCIALE**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**ART. 26
CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 27
RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28
RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**ART. 29
ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**ART. 30
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31
DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 32
NORMA TRANSITORIA**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente



Il Segretario

